



## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2015 n. 6

## CHIARIMENTI LETTERE D'INTENTO

**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
Consulenza Aziendale  
Commerciale e tributaria

**Partners:**  
Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

**Professionisti collaboratori:**  
Arveti D.ssa Nives  
Camprotrini Rag. Barbara  
Lapietra D.ssa Filomena  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Sega D.ssa Barbara  
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001  
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI





L'Agenzia delle Entrate, al Videoforum 2015 di Italia Oggi che si è tenuto ieri, ha fornito chiarimenti in merito agli **adempimenti** a carico dei fornitori che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento con le **vecchie modalità**.

Le nuove disposizioni introdotte dall'art. 20 del DLgs. n. 175/2014 (*c.d. decreto semplificazioni*) in tema di **obblighi** connessi alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle **lettere d'intento**, hanno generato dubbi interpretativi tra gli operatori con specifico riferimento alla gestione del **periodo transitorio** (*previsto al punto 5 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014*).

In particolare, era necessario definire il **comportamento** che deve tenere il **fornitore dell'esportatore abituale** che riceve una lettera d'intento secondo le vecchie modalità e, in particolare, se debba **procedere alla comunicazione** delle lettere d'intento ricevute in base alla **vecchia disciplina**.

Con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, è stato chiarito che fino all'11 febbraio 2015 (*sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del DLgs.*) gli **operatori** possono **consegnare** o **inviare** la **dichiarazione d'intento** al proprio fornitore secondo le modalità prevalenti.

Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento già consegnate o inviate secondo tali **precedenti regole** che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, sussiste l'**obbligo** di applicare la **nuova disciplina**, a partire dal 12 febbraio 2015.

L'Agenzia delle Entrate – in occasione del citato Videoforum – osserva, quindi, che per individuare puntualmente gli adempimenti richiesti in capo al fornitore e all'esportatore è necessario distinguere a seconda che l'esportatore abbia inviato al proprio fornitore la dichiarazione d'intento:

- 1) esclusivamente** in relazione ad operazioni da effettuarsi tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015;
- 2)** che la dichiarazione d'intento si riferisca **anche** ad operazioni da effettuarsi **successivamente** a tale data.

- Nel primo caso, per le **dichiarazioni d'intento** che si riferiscono **esclusivamente** ad operazioni da effettuarsi tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015 (*ad esempio: con validità per una sola operazione effettuata il 5 gennaio 2015*), l'esportatore adempie correttamente ai suoi obblighi mediante il solo invio della dichiarazione al fornitore secondo le vecchie regole ed il fornitore non è, peraltro, tenuto a trasmettere tale dichiarazione all'Agenzia delle Entrate (restando comunque salvo l'obbligo di conservazione della dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore ai fini del controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria). Ciò in quanto il **termine** per il fornitore per trasmettere la



dichiarazione d'intento ricevuta secondo la precedente disciplina **scadrebbe**, con riferimento alle operazioni poste in essere tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015 nella prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale nella quale l'operazione confluisce (16 febbraio - 16 aprile), quindi **successivamente** all'entrata in vigore delle nuove regole (12 febbraio 2015)

- Nel secondo caso, per le **dichiarazioni d'intento** che si riferiscono **anche** ad operazioni da effettuarsi **successivamente** all'11 febbraio 2015 (*ad esempio, invio di dichiarazione il 20 dicembre 2014 con validità per tutto il 2015, con effettuazione di operazioni già a partire dal 1° gennaio 2015*), l'esportatore, anche se ha inviato al proprio fornitore la dichiarazione d'intento secondo le precedenti regole, è comunque tenuto ad applicare anche la nuova disciplina: dovrà, quindi trasmettere la dichiarazione d'intento telematicamente all'Agenzia – anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015 e curarne la consegna al fornitore, insieme alla relativa ricevuta di presentazione.

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia solo con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015.

In conclusione, considerato che in base alle nuove disposizioni a partire dal 2015 l'obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento è stato trasferito **in capo all'esportatore abituale e non più a carico del fornitore**, in ottica di semplificazione – come si auspicava – è stato chiarito l'esonero dalla comunicazione in capo al fornitore per tutte le dichiarazioni d'intento ricevute con le vecchie modalità (anche se esplicano effetto unicamente tra il 1° gennaio 2015 e l'11 febbraio 2015).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*  
*Dr. Sergio Mantovani*